Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Giovedì 9 marzo** — **Numero 57**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 198 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio istituito con R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696, sotto l'alta direzione di un funzionario superiore tecnico dell'Amministrazione dello Stato, provvede agli studi dei progetti, alla direzione e alla sorveglianza dei lavori per la costruzione delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto in Sicilia.

Detto Ufficio sarà costituito da una sede centrale a Palermo, comprendente un servizio amministrativo (Segretariato, Ragioneria, Cassa) e un servizio tecnico (lavori), e da uffici locali di sezione con sedi variabili.

Art. 2.

Le spese per il personale e quelle generali dell' Ufficio saranno imputate sui fondi delle opere. All'uopo anno per anno, con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sarà stabilita la somma massima da destinare per tali spese in relazione alle esigenze del servizio ed all'ammontare delle opere da eseguire.

Art. 3.

Su proposta del direttore superiore potranno essere destinati all'Ufficio funzionari che si trovano già in servizio della Amministrazione dello Stato, con speciali indennità, che saranno stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici entro i limiti delle spese indicati nell'art. 2. Dovranno comunque essere prescelti tra funzionari governativi il direttore del servizio amministrativo, il ragioniere ed il cassiere.

Occorrendo assunzione di nuovo personale, si provvederà, su proposta del direttore superiore, con contratti di prestazione d'opera aventi carattere di assoluta temporaneità e da approvarsi con decreto del ministro dei lavori pubblici. Inoltre, per le saltuarie esigenze dello studio di campagna dei progetti potrà il direttore superiore assumere personale subalterno giornaliero da pagare con liste settimanali.

Per i lavori di campagna e per gli uffici delle sezioni distaccate potranno essere assunti invalidi di guerra a senso della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Ogni provvedimento di assunzione dovrà essere preceduto da dichiarazione scritta dall'aspirante di essere disposto a prestare servizio in qualunque parte della Sicilia, fatta eccezione per il segretario, per il ragioniere e il cassiere della sede centrale.

Art. 4.

Il personale superiore dell'Ufficio sarà nominato:

a) con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici e sentito il Consiglio dei ministri, il direttore superiore;

b) con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, il direttore tecnico;

c) con decreto Ministeriale, il direttore amministrativo.

Art. 5.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la approvazione dei progetti studiati dall'Ufficio, salvo a quest'ultimo la facoltà di introdurre durante l'esecuzione dei lavori, le modificazioni al progetto approvato, che senza alterare le linee generali del tracciato, abbiano lo scopo di evitare frane ed altre difficoltà dei terreni, di conseguire economie, e di meglio provvedere ad esigenze tecniche ed economiche, delle quali non si fosse potuto tenere conto nel progetto.

E' attribuita al funzionario superiore tecnico direttore dell'Ufficio la stessa competenza che l'art. 23 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, conferisce all' Ispettore compartimentale del Genio civile per i progetti non eccedenti la spesa di 1.000.000, per la esecuzione dei quali potrà essere provveduto dal suddetto direttore dell'Ufficio mediante cottimi fiduciari.

Art. 6.

Nei riguardi delle espropriazioni occorrenti per la costruzione della rete delle ferrovie secondarie sicule, qualora la indennità non ecceda le L. 5000, è applicabile l'art. 21 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

In applicazione dell'art. 26 di detto decreto i lavori di costruzione della rete stessa sono dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti degli art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, numero 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 7.

Alle spese occorrenti per i servizi dell' Ufficio e per la esecuzione delle opere sarà provveduto con mandati di anticipazione, emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a favore del funzionario superiore tecnico direttore dell'Ufficio.

I mandati stessi potranno essere emessi, per ogni titolo di spesa, per somma non eccedente lire 500.000.

Per agevolare il pagamento dei creditori nei centri minori, il funzionario superiore tecnico direttore dell'Ufficio, effettuando prelevamenti dalla sezione di tesoreria provinciale di Palermo, potrà eseguire depositi in conto corrente presso gli Uffici postali, traendo poi sui medesimi ordini di pagamento a favore dei creditori. Gli interessi di tali conti correnti saranno versati in tesoreria commutandone l'importo in quietanza di entrata con imputazione al cap. 281 dell'entrata per l'esercizio in corso (e corrispondente per gli esercizi futuri).

Art. 8.

Su proposta del funzionario superiore tecnico, direttore dell'Ufficio, potranno essere concesse carte di libera circolazione sulle ferrovie della Sicilia ai funzionari dell'Ufficio stesso, secondo le effettive esigenze del servizio, da riconoscere dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 9.

Il funzionario superiore tecnico dell'Ufficio dovrà rimettere trimestralmente al Ministero dei lavori pubblici separati rapporti sullo sviluppo degli studi dei progetti, sull'avanzamento dei lavori e, in genere, sull'andamento dell'Ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 83 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'articolo 12 del regolamento approvato con Regio decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli del 4° trimestre 1921, è risultato di L. 382,83;

Considerato che il detto prezzo medio deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il 4° trimestre 1922.

DETERMINA:

Le cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli, durante il 4° trimestre 1922 e con effetto dal 1° gennaio 1922, saranno accettate al prezzo di L. 432,83 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a favore dei mutuatari degli interessi maturati sulle cartelle medesime a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, 5 marzo 1922.

Il ministro
PEANO.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 22 gennaio 1922, n. 179, che abroga quello 7 giugno 1920, n. 742, recante provvedimenti intesi a stabilire il trattamento economico del personale che dalle Amministrazioni provinciali dello Stato abbia fatto passaggio in quelle centrali, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 50 del 1° corrente mese, al 5° comma della parte preliminare, vennero omesse le parole « Ministro segretario di Stato per l'interno e del » che si trovano nel testo originale del R. decreto-legge di cui si tratta, dopo le altre « sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri ».

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO.

Il giorno 14 andante mese, alle ore 10,30, saranno celebrate nel Pantheon le annuali funebri onoranze in memoria del compianto Re Umberto I.

Consorzio di credito per le opere pubbliche

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627
convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488

Capitale iniziale L. 100.000.000

Sede in Roma

AVVISO

Si notifica che il giorno 1° aprile p. v., incominciando alle ore 10, si procederà in una delle sale della sede del Consorzio, sita in via del Tritone n. 142, alle operazioni relative alla 2ª estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento in 35 anni, e cioè: estrazione a sorte dalle rispettive urne di:

n. 42 schede per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
n. 14 » » » da 5 obbligazioni (2ª urna);
n. 44 » » » da 10 » (3ª urna);
e così in

totale n. 100 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 552 obbligazioni per un capitale nominale di L. 276.000.

In occasione dell'anzidetta estrazione verrà eseguito l'abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nella precedente estrazione e rimborsati dal Consorzio.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Dalla sede del Consorzio di credito per opere pubbliche.

Roma, 6 marzo 1922.

Il presidente ff.
Cesare Ferrero di Cambiano.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

AVVISO.

In relazione all'art. 206 del Trattato di pace di S. Germano, si avvertono i cittadini italiani dedentori di biglietti della Banca austro-ungarica che, dal 13 a tutto il 20 marzo corrente, potranno depositarli in una delle Sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno all'esclusivo effetto della insinuazione dei loro crediti presso i liquidatori della ex Banca medesima.

I biglietti dovranno essere descritti in apposita distinta, giusta il modulo che verrà gratuitamente fornito dalle Sezioni anzidette, e, se in circolazione entro gli antichi confini del Regno, gli esibitori dovranno indicare se ne erano in possesso prima del 15 giugno 1919 allegando anche gli eventuali documenti giustificativi.

All'atto del deposito sarà consegnata analoga ricevuta, distintamente per i biglietti emessi prima del 27 ottobre 1918 e per quelli emessi dopo tale data. Le emissioni posteriori al 27 ottobre 1918 risultano dall'elenco in calce al presente avviso.

La ricevuta obbligherà soltanto il tesoro a corrispondere, a suo tempo, ai depositanti quanto potrà ad essi eventualmente spettare nel reparto delle attività della ex Banca austro-ungarica che saranno destinate a tale scopo.

Trascorso il termine suindicato, i portatori dei biglietti rimasti in circolazione perderanno ogni diritto verso la Banca emittente

Elenco dei biglietti della Banca austro-ungarica emessi dopo il 27 ottobre 1918:

da 1000 Cor. tipo I dalla Serie 1201 in poi;
da 100 » » III » » 2039 »
da 50 » » II » » 1055 »
da 20 » » II di qualunque Serie;
da 20 » » III I, Ed. dalla Serie 2361 in poi;
da 10 » » II dalla Serie 3017 in poi;
da 10 » » III » » 1161 »
da 2 » » I dalla Serie C. 1649 in poi;
da 2 » » dalla Serie 1321 in poi;
da 1 » » dalla Serie 1481 in poi.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 6 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
	—		—
Parigi	173 18	Dinari	—
Londra	83 99	Corone jugoslave	—
Svizzera	374 40	Belgio	164 46
Spagna	301 36	Olanda	7 23
Berlino	7 39	Pesos oro	16 —
Vienna	0 40	Pesos carta	7 15
Praga	31 85	New York	19 01

Oro . . . . . . 366 74.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 69	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 72	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 7 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
	—		—
Parigi	176 08	Dinari	—
Londra	85 79	Corone jugoslave	—
Svizzera	377 87	Belgio	166 92
Spagna	307 —	Olanda	—
Berlino	7 67	Pesos oro	—
Vienna	0 40	Pesos carta	—
Praga	32 50	New York	19 41

Oro . . . . . . 374 52.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 91	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 91	—

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 3 marzo 1922 in Mozzano, provincia di Ascoli Piceno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 27 — 3ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0[0	223521	65 —	Mazzocchi *Osio* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Toldino (Como)	Mazzocchi *Ovidio* di Giuseppe, minore, ecc come contro
3,50 0[0	102301	1.400 —	Adelasio *Vittorina-Iside* di *Giovanni-Innocente*, minore. sotto l'amministrazione del padre, dom. in Bergamo, con vincolo per dote della titolare in occasione del di lei matrimonio con Cardone Francesco di Salvatore	Adelasio *Iside-Vittorina* di *Innocente*, minore, ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	133638	50 —	Zuccolini *Amalio* fu Amedeo, minore, sotto la tutela di Zuccolini Ettore, dom. in Piacenza	Zuccolini *Amato* fu Amedeo, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 febbraio 1922 — *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 21).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2340 — Data della ricevuta: 26 dicembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Mantillo Alfonso fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 21 obbligazioni debito redimibile — Ammontare del capitale L. 8500 — Consolidato 3 0[0 senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 377 — Data della ricevuta: 5 febbraio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Sindaco del comune di Alife — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 17,50 — Consolidato 3,50 per cento — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3758 — Data della ricevuta: 24 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Sammartino Giovanni Battista di Bartolomeo — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita L. 325 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1921.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 febbraio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

CONCORSI

REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

NOTIFICAZIONE.

Il Consiglio accademico della R. università degli studi di Roma, in seguito al risultato del concorso, nella seduta del 1° marzo 1922 ha conferito tre posti di studio della Fondazione Maggi:

al dott. Doria Raimondo per perfezionarsi in igiene e Premio Maggi;

al dott. Lucherini Tommaso per perfezionarsi in chimica fisiologica;

al dott. Pisani Domenico per perfezionarsi in neuropatologia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268;

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1475;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 437;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Visto il regolamento sull'istruzione superiore commerciale, approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto in Napoli il concorso per esami e per titoli al posto di applicato nel R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Napoli.

Sono ammessi al concorso i licenziati delle scuole commerciali Regie o pareggiate e quelli delle Regie scuole medie di 1° grado.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova scritta di aritmetica, secondo i programmi delle scuole medie inferiori;

una prova di calligrafia e scrittura a macchina.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Napoli (presso la Camera di commercio) in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la loro domanda, in carta bollata da lire due, corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data di pubblicazione, del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* ha compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 40;

2° diploma di licenza;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.

5° certificato d'immunità penale;

6° attestato di aver compiuto l'obbligo della leva militare;

7° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli lo adempimento dei lavori dell'ufficio al quale aspira.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale, oppure in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I documenti di cui ai nn. 4, 5 e 7 devono essere di data non anteriore al presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione del documento 3° i cittadini delle Provincie già soggette alla Monarchia austro-ungarica e della presentazione dei documenti 3°, 4° e 5° coloro che già abbiano un ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Per coloro che prestano servizio almeno da un triennio in un ufficio governativo o presso un Istituto d'istruzione dipendente dallo Stato non ha valore il limite d'età precedentemente stabilito.

Nella domanda d'ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Napoli.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero all'Istituto dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura dell'Istituto, il quale non assume nessuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito, non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinunzia del primo, al successivo classificato, seguendo l'ordine della graduatoria.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 4000, aumentabili con cinque aumenti quinquennali di L. 400 ciascuno, fino ad un massimo di L. 6000, oltre l'indennità caro-viveri ed all'assegno mensile di L 120, concesso dall'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Il direttore generale del commercio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 14 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Su proposta del direttore generale dell'agricoltura;

DECRETA:

Art. 1.

Sono istituite tre borse di perfezionamento di L. 8000 di cui:

a) una per il personale in economia rurale (ed in particolare di consulenza tecnica, in tema di ordinamento dell'azienda agraria) da conferirsi a laureati in scienze agrarie;

b) una per il perfezionamento in chimica agraria (ed in special modo nella microbiologia dei terreni) ed in caseificio, da conferirsi a laureati in scienze agrarie od in chimica;

c) una per il perfezionamento negli studi di genetica vegetale, da conferirsi a laureati in scienze agrarie o in scienze naturali.

Art. 2.

Il godimento di ciascuna borsa è della durata di 12 mesi continui, da trascorrersi presso Istituti, stabilimenti ed aziende del Regno.

Il Ministero per l'agricoltura determinerà i luoghi dove i vincitori delle borse dovranno recarsi e, se del caso, la durata dei relativi soggiorni.

I titolari dovranno raggiungere la loro destinazione entro il termine che sarà fissato dal Ministero e l'arbitrario abbandono della residenza avrà per conseguenza la sospensione dei pagamenti borsuali.

I titolari saranno tenuti a riferire al Ministero, in apposite relazioni, sugli studi compiuti durante il periodo di godimento della Borsa, e sugli argomenti che il Ministero crederà loro di indicare.

Le Borse, nel cui ammontare sono comprese le spese per viaggi ed escursioni, verranno pagate a rate bimestrali.

Art. 3.

Le Borse saranno assegnate dal Ministero per l'agricoltura, su proposta motivata di una speciale Commissione da esso nominata.

Art. 4.

I direttori delle RR. Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, del R. Istituto superiore forestale di Firenze e delle Scuole agrarie superiori delle RR. Università di Pisa e di Bologna, additeranno al Ministero per l'agricoltura, non più tardi del 1° aprile 1922, i laureati che, secondo essi, per la specifica preparazione, sarebbero in grado di meglio approfittare delle Borse di perfezionamento.

Questi laureati saranno singolarmente invitati a partecipare al concorso, il quale, per altro, resta libero per tutti coloro che abbiano i requisiti, di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo da L. 2.30, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) entro il 15 maggio 1922, ed essere corredate dei seguenti titoli:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 35° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) attestato di avere adempiuto all'obbligo della leva militare;

g) laurea, secondo quanto è indicato dall'art. 1 del presente decreto, accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

h) titoli tecnici e scientifici atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente negli studi in cui intende perfezionarsi:

i) certificati dei posti occupati dopo conseguita la laurea.

Nella domanda sarà inoltre fatta una esplicita dichiarazione del concorrente, di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente bando ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero.

I documenti sopra indicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dalla competente autorità; quelli di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)* dovranno inoltre essere di data non anteriore al 31 gennaio 1922.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso che dovessero pervenire dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari; e neppure saranno accettati, dopo tale giorno, nuovi documenti o titoli.

Non si ammettono riferimenti a documenti o titoli che fossero stati presentati dal concorrente ad altre Amministrazioni, per altri concorsi.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure che siano insigniti di decorazioni al valore militare ed, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 6.

Alla spesa occorrente per le tre borse di perfezionamento sarà provveduto coi fondi stanziati sui capitoli corrispondenti al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura del corrente esercizio, per gli esercizi 1922-923 e 1923-924.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 febbraio 1922.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Su proposta del direttore generale dell'agricoltura;

DECRETA:

Art. 1.

È istituita una borsa all'estero di L. 16.000, per il perfezionamento in economia politica agraria, da conferirsi a laureati delle Regie scuole superiori di agricoltura, del Regio Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri », in Firenze, dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e sociali, dell'Università « Bocconi » di Milano ed ai laureati in giurisprudenza delle Università del Regno.

Art. 2.

Il godimento della borsa è della durata di 12 mesi continui, da trascorrersi interamente all'estero.

Il Ministero per l'agricoltura determinerà i luoghi dove il vincitore della Borsa dovrà recarsi e, se del caso, la durata dei relativi soggiorni.

Il titolare dovrà raggiungere la destinazione entro il termine che sarà fissato dal Ministero, e l'arbitrario abbandono della residenza avrà per conseguenza la sospensione dei pagamenti borsuali.

Il titolare sarà tenuto a riferire al Ministero, in apposita relazione, sugli studi compiuti durante il periodo di godimento della borsa e sull'argomento che il Ministero crederà di indicargli.

La borsa, nel cui ammontare sono [comprese le spese per viaggi ed escursioni, verrà pagata a rate bimestrali.

Art. 3.

La borsa sarà assegnata dal Ministero per l'agricoltura, su proposta motivata di una speciale Commissione da esso nominata.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo di L. 2,30, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) entro il 15 maggio 1922, ed essere corredate dei seguenti documenti e titoli:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 35° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) attestato di avere adempiuto all'obbligo della leva militare;

g) laurea, secondo quanto è indicato all'art. 1° del presente decreto, accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

h) titoli tecnici e scientifici, atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente negli studi in cui intende perfezionarsi;

i) certificati dei posti occupati dopo conseguita la laurea.

Nella domanda sarà, inoltre, fatta una esplicita dichiarazione del concorrente, di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente bando ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero.

I documenti sopra indicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione della competente autorità; quelli di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)*, dovranno inoltre essere di data non anteriore al 31 gennaio 1922.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso, che dovessero venire dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche ed agli uffici postali e ferroviari.

Non si ammettono riferimenti a documenti o titoli che fossero stati presentati dal concorrente ad altre Amministrazioni, per altri concorsi.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure che siano insigniti di decorazioni al valore militare ed, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 5.

Alla spesa occorrente per la borsa di perfezionamento, di cui trattasi, sarà provveduta coi fondi stanziati sui capitoli corrispondenti al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura del corrente esercizio, e per gli esercizi 1922-923, 1923-24.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 febbraio 1922.

Il ministro
MAURI.

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Nocera Inferiore	Salerno	1	Ogni mercoledì dalle ore 10 alle 12
Magisano	Catanzaro	1	1ª e 3ª domenica di ogni mese dalle ore 10 alle 15
Venezia	Venezia	1	Martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Palazzolo Acreide	Siracusa	1	Lunedì, martedì, mercoledì, domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Feltre	Belluno	1	Lunedì, martedì, giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Arrone	Spoleto	1	Domenica e lunedì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 16 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 13 dal 1° aprile al 30 settembre
Poggio Imperiale	Lucera	1	Domenica dalle ore 9 alle 12 e martedì, giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. — Dal 1° aprile al 30 settembre l'orario pomeridiano anzichè dalle ore 15 alle 18 è dalle ore 17 alle 20
Tradate	Como	1	Martedì, giovedì dalle ore 8 alle 12

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quali risulti che l'aspirante é inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.